

## CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE - MERCATO LIBERO - CLIENTI DOMESTICI

## Store Power

001260ESVOL01XX0000000000ERST27

Offerta valida per adesioni dal 06/10/2026 al 13/01/2027

Offerta dedicata ai clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di energia elettrica in bassa tensione. Il cliente può richiedere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende perfezionato con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di Union s.p.a. a mezzo sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da Union s.p.a. saranno utilizzati dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indicati. Il cliente si impegna altresì a comunicare ad Union s.p.a. ogni variazione relativa ai dati riportati nella proposta. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali, qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Union s.p.a., il contratto si intenderà automaticamente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, Union s.p.a. si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente.

Le presenti CTE integrano le clausole riportate nelle CGF e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto di IVA e/o imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti Autorità.

## 1. Vendita di energia elettrica

L'offerta prevede l'applicazione dei corrispettivi riportati nella seguente tabella, indicati nel loro valore unitario (escluse IVA e imposte) e al lordo delle perdite di rete:

| Corrispettivi definiti dal venditore |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Corrispettivo dipendente dal consumo | PUN index GME orario + 0,022€/kWh                                   |
|                                      | PUN index GME orario + 0,02 €/kWh<br>al netto delle perdite di rete |
| Corrispettivo in quota annua         | 144 €/POD/anno                                                      |

La presente offerta si basa sull'applicazione di un prezzo variabile su base oraria PUN Index GME orario ai consumi registrati dal misuratore su base oraria (misuratore 2G a regime). L'indice PUN Index GME orario è il prezzo calcolato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) secondo quanto riportato nell'allegato alla delibera Arera 304/2024/R/eel (TIDE, Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) a partire dai prezzi registrati sul MGP (Mercato del giorno prima) della Borsa Elettrica Italiana (IPEX) pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito <https://www.mercatoelettrico.org/it/>. Nel caso in cui il contatore del Cliente non rilevi ancora i consumi su base oraria, verrà applicato fino all'adeguamento tecnologico del misuratore, il PUN index GME che è pari, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come definito dalla Delibera Arera n. 181/06, alla media aritmetica mensile di tutte le quotazioni del PUN Index GME in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria F1 F2 ed F3 maggiorato dello Spread indicato in tabella incluse le perdite di rete, distinto per fasce orarie, i cui valori sono pubblicati sul sito del GME. Nel caso in cui i dati di consumo su base oraria o i dati di consumo aggregato siano stimati o non siano disponibili al momento della fatturazione, verrà effettuata una stima dei consumi, se possibile per Fasce, e verrà applicato ai consumi stimati un corrispettivo sulla base del PUN Index GME, oltre lo Spread indicato nell'Offerta Economica, soggetto a successivo conguaglio a PUN Index GME Orario, non appena disponibili i dati di consumo orari da parte del Distributore Locale applicando il PUN Index GME Orario. L'ultimo valore dell'indice PUN index GME orario è stato di 0,207542 €/kWh nel mese di settembre 2026. Negli ultimi 12 mesi, il PUN index GME orario ha raggiunto il valore massimo di 0,207542 €/kWh nel mese di settembre 2026.

Verrà inoltre applicato un corrispettivo a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, espresso in €/kWh, pari al valore, determinato e aggiornato dall'Autorità, del corrispettivo CDISPD di cui all'articolo 48 del TIV.

## 2. Sconti e/o bonus

Qualora il Cliente scelga l'opzione di ricezione della fattura a mezzo mail ed attivi la modalità di pagamento delle fatture tramite addebito diretto SDD, riceverà uno sconto in fattura di 2 €/mese. Qualora il Cliente cambi la modalità di ricezione delle fatture e/o la modalità di pagamento, perderà il diritto alla corresponsione del rispettivo sconto sopraindicato.

## 3. Tariffa per l'uso della rete elettrica

Saranno addebitati inoltre le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e le componenti UC3 e UC6, così come definite e aggiornate da ARERA; Tutte le componenti saranno applicate in base agli aggiornamenti pubblicati da ARERA. Eventuali aggiornamenti, nonché eventuali ulteriori componenti che dovessero essere valorizzate da ARERA o da diversa Autorità competente in corso di fornitura, saranno automaticamente applicate in bolletta.

## 4. Oneri generali di sistema

Saranno applicati al cliente gli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) e i rimanenti oneri generali (ARIM), così come definiti e aggiornati da ARERA. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i Clienti elettrici. Tutte le componenti saranno applicate in base agli aggiornamenti pubblicati da ARERA. Eventuali aggiornamenti, nonché eventuali ulteriori componenti che dovessero essere valorizzate da ARERA o da diversa Autorità competente in corso di fornitura, saranno automaticamente applicate in bolletta.

La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici

Clicca qui per consultare i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema - <https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee>

## Informazioni utili

- Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito [www.uniongaseluce.it](http://www.uniongaseluce.it) alla sezione "Guida alle imposte".
- La composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale e venduta da Union S.p.A. Società Benefit negli ultimi due anni, come determinato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), è consultabile sul sito <https://www.uniongaseluce.it/>.
- Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di energia delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in bolletta, è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per riceverlo in bolletta, occorre presentare domanda presso il Comune di residenza o ente da esso designato. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

Data e firma per presa visione:

## Store Power

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima della spesa annua è riportata nella presente scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente. Per ottenere ulteriori informazioni consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) o chiami il numero verde 800.166.654.

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 28/10/2026, valida fino alla data del 13/01/2027. Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500               | 651,35         | 501,18                            | 150,17                                                         | 29,96 %                                                                          |
| 2.200               | 844,15         | 671,37                            | 172,78                                                         | 25,74 %                                                                          |
| 2.700               | 981,87         | 792,93                            | 188,94                                                         | 23,83 %                                                                          |
| 3.200               | 1.119,58       | 914,50                            | 205,08                                                         | 22,43 %                                                                          |

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 900                 | 581,18         | 450,39                            | 130,79                                                         | 29,04 %                                                                          |
| 4.000               | 1.435,02       | 1.204,09                          | 230,93                                                         | 19,18 %                                                                          |

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500               | 1.237,79       | 1.023,01                          | 214,78                                                         | 20,99 %                                                                          |

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000               | 1.961,95       | 1.666,42                          | 295,53                                                         | 17,73 %                                                                          |

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce orarie

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fascia F1     | Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali                                                                |
| Fasce F2 e F3 | Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi |

### ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo previsto |
|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|

E' prevista l'applicazione di un onere commerciale pari a quanto definito dalle CGF, in caso di subentro, voltura, prima attivazione.

Modalità di indicizzazione/Variazioni

L'offerta è indicizzata mensilmente sulla base dell'indice PUN index GME orario. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili. La presente offerta si basa sull'applicazione di un prezzo variabile su base oraria PUN Index GME orario ai consumi registrati dal misuratore su base oraria (misuratore 2G a regime). L'indice PUN Index GME orario è il prezzo calcolato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) secondo quanto riportato nell'allegato alla delibera Arera 304/2024/R/eel (TIDE, Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) a partire dai prezzi registrati sul MGP (Mercato del giorno prima) della Borsa Elettrica Italiana (IPEX) pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito <https://www.mercatoelettrico.org/it/>. Nel caso in cui il contatore del Cliente non rilevi ancora i consumi su base oraria, verrà applicato fino all'adeguamento tecnologico del misuratore, il PUN index GME che è pari, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come definito dalla Delibera Arera n. 181/06, alla media aritmetica mensile di tutte le quotazioni del PUN Index GME in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria F1 F2 ed F3 maggiorato dello Spread indicato in tabella incluse le perdite di rete, distinto per fasce orarie, i cui valori sono pubblicati sul sito del GME. Nel caso in cui i dati di consumo su base oraria o i dati di consumo aggregato siano stimati o non siano disponibili al momento della fatturazione, verrà effettuata una stima dei consumi, se possibile per Fasce, e verrà applicato ai consumi stimati un corrispettivo sulla base del Pun Index GME, oltre lo Spread indicato nell'Offerta Economica, soggetto a successivo conguaglio a Pun Index GME Orario, non appena disponibili i dati di consumo orari da parte del Distributore Locale applicando il Pun Index GME Orario. Negli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo dell'indice PUN index GME orario è stato pari a 0,207542 Eur/kWh nel mese di settembre 2026.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Non previsti per la presente offerta.

Altri dettagli sull'offerta

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese di ottobre 2026. Il confronto è frutto di un calcolo statico (per verificare le variazioni apportate mensilmente alla tariffa dalla ARERA è possibile consultare il sito [www.arera.it](http://www.arera.it)).

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas" (<https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/>).

# STORE POWER

**CODICE: 001260ESVOL01XX000000000000ERST27**

## OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

**VALIDA DAL 06/10/2026 AL 13/01/2027**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                     | Union S.p.A. Società Benefit - P.IVA 03163990611<br>Indirizzo di posta: Via Dante, 16 - 20121 Milano (MI)<br>Sito internet: <a href="https://www.uniongaseluce.it/">https://www.uniongaseluce.it/</a><br>Numero telefonico: 800210760<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:servizioclienti@uniongaseluce.it">servizioclienti@uniongaseluce.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata del contratto          | Indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condizioni dell'offerta       | Offerta dedicata ai clienti finali titolari di siti ad uso domestico con fornitura di energia elettrica in bassa tensione. Il cliente può richiedere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende perfezionato con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di Union s.p.a. a mezzo sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da Union s.p.a. saranno utilizzati dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indicati. Il cliente si impegna altresì a comunicare ad Union s.p.a. ogni variazione relativa ai dati riportati nella proposta. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali, qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Union s.p.a., il contratto si intenderà automaticamente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, Union s.p.a. si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente. |
| Metodi e canali di pagamento  | Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Il cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie e ricevitorie abilitate al servizio e collegate alla rete Lottomatica e Sisal Pay, nonché mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria e/o postale. Inoltre tramite l'accesso ad un'area web riservata sul sito <a href="https://www.uniongaseluce.it">uniongaseluce.it</a> o in alternativa tramite l'app Union Gas e Luce il cliente ha la possibilità di effettuare il pagamento anche tramite la carta di credito. Se nelle CTE del contratto di fornitura sottoscritto dal cliente sono indicate delle specifiche modalità di pagamento, queste prevalgono su quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di fatturazione     | La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1 del TIF e secondo la disciplina e le modalità prevista dagli artt. 3.2, 3.3 e 4.3 del predetto Testo Integrato ARERA. L'emissione della bolletta avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce. Se modalità prescelta dal Cliente, le bollette saranno inviate al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e/o saranno disponibili attraverso APP Union Gas e Luce, in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà addebitato alcun onere aggiuntivo. Il pagamento delle bollette avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Union Gas e Luce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garanzie richieste al cliente | Qualora si scelga un metodo di pagamento diverso dalla domiciliazione bancaria o postale, Union addebiterà sulla prima fattura utile del cliente un deposito cauzionale, i cui livelli di deposito cauzionale sono determinati nella seguente misura: a) per ciascun Punto di Prelievo di energia elettrica nella titolarità di un cliente domestico, 11,50 (undici/50) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; per ciascun Punto di Prelievo di energia elettrica alimentato in bassa tensione nella titolarità di un cliente come individuato ai sensi dell'art. 2.3 lettera c) del TIV, 15,50 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; per tutti gli altri punti di prelievo, il deposito cauzionale sarà non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione. b) in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera a), per i Punti di Prelievo di energia elettrica per i quali il Cliente sia titolare di bonus sociale ai sensi della Delibera ARERA 63/2021/R/com, l'importo sarà pari a 5,20 (cinque/20) euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.                                                                                                                                                                                                                                         |

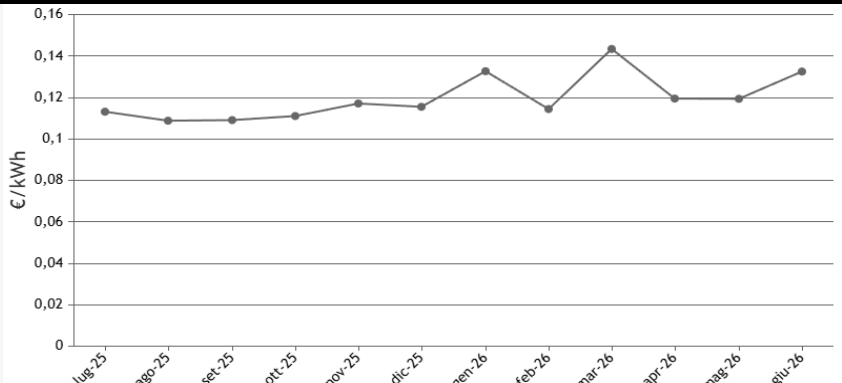
## SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

| Consumo annuo (kWh)                                                            | Spesa annua stimata dell'offerta |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza     |                                  |
| 1.500                                                                          | 651,35 €/anno                    |
| 2.200                                                                          | 844,15 €/anno                    |
| 2.700                                                                          | 981,87 €/anno                    |
| 3.200                                                                          | 1.119,58 €/anno                  |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza |                                  |
| 900                                                                            | 581,18 €/anno                    |
| 4.000                                                                          | 1.435,02 €/anno                  |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza   |                                  |
| 3.500                                                                          | 1.237,79 €/anno                  |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza     |                                  |
| 6.000                                                                          | 1.961,95 €/anno                  |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Prezzo                                 | Prezzo variabile |
| Corrispettivi definiti dal venditore * |                  |
|                                        | 144 €/anno       |
| Corrispettivo annuo                    |                  |

| Corrispettivo per il consumo    | PUN index GME orario $\times 1,1 + 0,022 \text{ €/kWh}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Indice                          | PUN index GME orario - La presente offerta si basa sull'applicazione di un prezzo variabile su base oraria PUN Index GME orario ai consumi registrati dal misuratore su base oraria (misuratore 2G a regime). L'indice PUN Index GME orario è il prezzo calcolato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) secondo quanto riportato nell'allegato alla delibera Arera 304/2024/R/eel (TIDE, Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico) a partire dai prezzi registrati sul MGP (Mercato del giorno prima) della Borsa Elettrica Italiana (IPEX) pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito <a href="https://www.mercatoelettrico.org/it/">https://www.mercatoelettrico.org/it/</a> . Nel caso in cui il contatore del Cliente non rilevi ancora i consumi su base oraria, verrà applicato fino all'adeguamento tecnologico del misuratore, il PUN index GME che è pari, per ciascun mese solare e per ciascuna fascia oraria così come definito dalla Delibera Arera n. 181/06, alla media aritmetica mensile di tutte le quotazioni del PUN Index GME in ciascun mese di prelievo ed in ciascuna fascia oraria F1 F2 ed F3 maggiorato dello Spread indicato in tabella incluse le perdite di rete, distinto per fasce orarie, i cui valori sono pubblicati sul sito del GME. Nel caso in cui i dati di consumo su base oraria o i dati di consumo aggregato siano stimati o non siano disponibili al momento della fatturazione, verrà effettuata una stima dei consumi, se possibile per Fasce, e verrà applicato ai consumi stimati un corrispettivo sulla base del Pun Index GME, oltre lo Spread indicato nell'Offerta Economica, soggetto a successivo conguaglio a Pun Index GME Orario, non appena disponibili i dati di consumo orari da parte del Distributore Locale applicando il Pun Index GME Orario. |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Periodicità indice              | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Grafico indice (12 mesi)        |  <table border="1"> <caption>Dati del Grafico indice (12 mesi)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice (€/kWh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>lug-25</td><td>0.115</td></tr> <tr><td>ago-25</td><td>0.110</td></tr> <tr><td>set-25</td><td>0.110</td></tr> <tr><td>ott-25</td><td>0.112</td></tr> <tr><td>nov-25</td><td>0.118</td></tr> <tr><td>dic-25</td><td>0.115</td></tr> <tr><td>gen-26</td><td>0.132</td></tr> <tr><td>feb-26</td><td>0.115</td></tr> <tr><td>mar-26</td><td>0.145</td></tr> <tr><td>apr-26</td><td>0.120</td></tr> <tr><td>mag-26</td><td>0.120</td></tr> <tr><td>giu-26</td><td>0.132</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mese | Indice (€/kWh) | lug-25 | 0.115 | ago-25 | 0.110 | set-25 | 0.110 | ott-25 | 0.112 | nov-25 | 0.118 | dic-25 | 0.115 | gen-26 | 0.132 | feb-26 | 0.115 | mar-26 | 0.145 | apr-26 | 0.120 | mag-26 | 0.120 | giu-26 | 0.132 |
| Mese                            | Indice (€/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| lug-25                          | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ago-25                          | 0.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| set-25                          | 0.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ott-25                          | 0.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| nov-25                          | 0.118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| dic-25                          | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| gen-26                          | 0.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| feb-26                          | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mar-26                          | 0.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| apr-26                          | 0.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mag-26                          | 0.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| giu-26                          | 0.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altri corrispettivi *           | Clicca qui per consultare i valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema - <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Imposte                         | Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito <a href="http://www.uniongaseluce.it">www.uniongaseluce.it</a> alla sezione "Guida alle imposte".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Sconti e/o bonus                | Qualora il Cliente scelga l'opzione di ricezione della fattura a mezzo mail ed attivi la modalità di pagamento delle fatture tramite addebito diretto SDD, riceverà uno sconto in fattura di 2 €/mese. Qualora il Cliente cambi la modalità di ricezione delle fatture e/o la modalità di pagamento, perderà il diritto alla corresponsione del rispettivo sconto sopraindicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Durata condizioni e rinnovo     | Le condizioni economiche di somministrazione sono valide per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Prima della loro scadenza, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, il Cliente riceverà, su supporto durevole e con preavviso di 90 giorni, la comunicazione delle nuove condizioni economiche e della relativa decorrenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altre caratteristiche           | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |

\* Escluse imposte e tasse

## ALTRE INFORMAZIONI

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Il cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali: - A mezzo raccomandata A.R.: Union s.p.a. - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo mail: <a href="mailto:servizioclienti@uniongaseluce.it">servizioclienti@uniongaseluce.it</a> ; - A mezzo PEC: <a href="mailto:unionspa@pec.it">unionspa@pec.it</a> . I venditori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri clienti anche per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall'Allegato A alla Delibera ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, sono tenuti a versare ai clienti importi a titolo di indennizzo. Qualora il cliente sia un domestico o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del cliente stesso, se ubica nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente. Il Cliente può inoltre avvalersi del Servizio Conciliazione ARERA e, ricorrendone i presupposti, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco previsto dall'art. 137 del Codice del Consumo per la gestione del proprio reclamo. Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it/consumatori">www.arera.it/consumatori</a> o chiami il numero verde 800.166.654. |
| Diritto di ripensamento                                           | I Clienti domestici possono esercitare il diritto di ripensamento in forma scritta entro: a) 14 giorni dalla conclusione del contratto, qualora il contratto sia stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita; b) 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto, qualora sia stato stipulato mediante forme di comunicazione a distanza; c) 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta, qualora sia stata presentata dal Cliente; d) 30 giorni per i contratti conclusi durante visite non richieste o escursioni organizzate dal professionista. Il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, viene esercitato senza alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, mediante comunicazione scritta da inviare a Union S.p.A., nei termini sopra indicati, attraverso uno dei seguenti canali: - raccomandata A.R.: Union S.p.A. - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - e-mail: <a href="mailto:servizioclienti@uniongaseluce.it">servizioclienti@uniongaseluce.it</a> ; - PEC: <a href="mailto:unionspa@pec.it">unionspa@pec.it</a> . La raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini sopra indicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivazione della fornitura | <p>In seguito alla trasmissione dell'accettazione scritta da parte di Union s.p.a. della proposta di contratto inoltrata dal cliente, Union s.p.a. invierà per iscritto la comunicazione della data di inizio della fornitura. Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica presso il/i PdR e/o il/i PdP del cliente da parte di Union s.p.a. in base a quanto richiesto dal cliente, nonché la stipula da parte di Union s.p.a. dei contratti di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali. Union s.p.a. in qualità di venditore si riserva il diritto di fornire gas e/o energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che: a) Esistano già le condotte nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni di realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi del D.Lgs. 164/2000, in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale. b) Esista già l'allacciamento tra fabbricato e rete del Distribuzione locale, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore locale a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione a Union s.p.a. c) Il cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso cliente di provvedere a sua cura e spese a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del contratto. d) Il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni, espressa autorizzazione alla posa delle condotte per effettuare l'allacciamento. Il richiedente si rende disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o alla Union s.p.a. e) Il richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del contratto.</p> |
| Dati di lettura             | <p>Il Distributore Locale per il settore dell'energia elettrica è responsabile dell'attività di misura dei relativi consumi. Ai sensi della Delibera ARERA 463/2016/R/com e del relativo Allegato A (TIF), la fatturazione dei consumi viene effettuata sulla base dei dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ovvero, in mancanza, delle autoletture comunicate dal Cliente finale. Per i periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal Distributore Locale o da autoletture, ove previste, i consumi vengono stimati da Union S.p.A. tenendo conto dei dati storici di consumo del Cliente acquisiti durante la fornitura, della residenza o meno del Cliente presso il punto di prelievo e delle caratteristiche tecniche dello stesso comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione della proposta di contratto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ritardo nei pagamenti       | <p>In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, decorso 1 (uno) giorno dalla data di scadenza della fattura, Union invierà formale costituzione in mora al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo i) lettera raccomandata a/r, ovvero ii) posta elettronica certificata ovvero iii) servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ) tNotice, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell'ARERA. Union s.p.a. addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento invia nei limiti di quanto previsto dall'Allegato A Delibera ARERA n.258/2015/R/com e s.m.i.. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, qualora il cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Union s.p.a. sarà titolata a dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile alla prima fine mese utile per fatto e fatto del cliente, con il conseguente anticipato scioglimento del contratto. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il cliente di minimizzare il disagio causato a Union s.p.a., il cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Union s.p.a. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche sopra indicate, Union s.p.a. potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della fornitura presso il PdP del cliente. In tal caso, Union s.p.a. si riserva di addebitare al cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno dieci giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, avverrà la sospensione della fornitura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche      | <p>Il cliente finale alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui fino a 200.000 Smc per il gas naturale può esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare venditore, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Union s.p.a., senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare venditore; 2. un mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il cliente finale che intenda recedere dal contratto per motivi diversi dal cambio venditore, può esercitare il diritto di recesso inoltrando personalmente e direttamente il recesso a Union s.p.a. mediante uno dei seguenti canali di contatto: - A mezzo raccomandata A.R.: Union s.p.a. - Casella Postale 14, 81031 Aversa (CE); - A mezzo fax al n. 081.5012544; - A mezzo PEC: unionspa@pec.it specificando l'indirizzo alla quale inoltrare la fattura di chiusura ed i recapiti utili per un ricontatto. Union s.p.a. ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al cliente a mezzo raccomandata A.R., con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nella comunicazione di recesso da parte di Union s.p.a. viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso.</p> |
| Onere di recesso anticipato | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## OPERATORE COMMERCIALE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

## DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l'esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere